

Spett.le

Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Valutazioni Ambientali

> Via Salaria Antica Est, 27 67100 L'AQUILA

p.e.c.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Prot.n°298/ldg

Cupello (CH), 30/09/2019

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006).

Codice Pratica: 18/141742

Progetto: Nuova discarica rifiuti non pericolosi

Proponente: Cupello Ambiente srl

Osservazioni al parere di preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90 e s.m.i. di cui al Giudizio n. 3064

del 11/07/2019

Spett.le Ente,

in merito al parere di cui all'oggetto e ai motivi ostativi espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, della Legge 241/90 e s.m.i., la scrivente società fa osservare quanto segue:

Premesso che

- 1. L'Ufficio nell'esercizio delle proprie attribuzioni procedimentali ha ritenuto che la documentazione integrativa prodotta dalla scrivente dovesse essere resa nota alla latri parti pubbliche. In tal senso ha disposto la pubblicazione del nuovo avviso in data 15/04/2019 e al termine del periodo di consultazione del pubblico non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni;
- 2. Deve rilevarsi, tuttavia, che la terza linea del preavviso di rigetto reca, pur nella forma della premessa logico-giuridica del provvedimento, l'affermazione seguente "...sentite le dichiarazioni rese in audizione che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale"; Le stesse, tuttavia, sono state definite dagli estensori quali "osservazioni", con la conseguente inammissibilità delle stesse a fini decisori, essendo pervenute oltre il termine consentito per l'invio di tali forme di partecipazione al procedimento;
- 3. Parimenti, non appare possibile considerare le stesse nelle forme indicate nell'alinea ossia *"parte integrante del provvedimento in oggetto"* per essere state le stesse rese in spregio al diritto al contraddittorio;
- 4. La violazione del principio del contraddittorio, quindi, induce a sollevare le predette eccezioni di inammissibilità delle stesse con il loro conseguente stralcio

Tutto ciò premesso

si osserva quanto segue:

- 1 Dichiarazione a cura del Sindaco di Furci:
 - o Il Sindaco pro tempore del Comune di Furci esprime la contrarietà al progetto per i seguenti motivi:
 - 1. "Il Comune di Furci, in quanto socio del consorzio pubblico CIVETA, è contrario alla privatizzazione della gestione dei rifiuti che deve restare pubblica, a guida dei Comuni consorziati".







- La dichiarazione appare pretestuosa e priva di qualsivoglia fondamento cognitivo circa la portata dell'intervento. La modularità dell'intervento e la categoria di rifiuti da conferire nell'impianto (<u>rifiuti speciali non pericolosi</u> di provenienza non urbana) non intaccano minimamente l'aspetto della forma pubblica o privata della gestione dei rifiuti urbani.
- 2. "rappresenta la volontà popolare nettamente contraria al progetto, così come emerso sia nella manifestazione del 16 marzo 2019 lungo la Fondovalle Cena, sia per mezzo della raccolta firme promossa dal "Comitato Difesa Comprensorio Vastese" cui hanno aderito tanti concittadini di Furci".
 - Anche tali affermazioni appiano non pertinenti ai fini del decidere dovendo, eventualmente, il Comitato presenziare al procedimento qualora ne abbia la legittimazione ed in ogni caso non è possibile rendere dichiarazioni *de relato* nell'ambito di un procedimento amministrativo.
- 3. "Il proponente, la Cupello Ambiente s.r.l., ha gestito la terza vasca del Civeta che è tutt'ora sotto sequestro a partire dal 20 marzo 2019. Nelle more delle decisioni dell'autorità giudiziaria, vista la gravità delle indagini in corso, il Comune di Furci chiede che venga bloccato il progetto della Cupello Ambiente s.r.l. di realizzazione della cosiddetta IV vasca del Civeta, che in realtà sarebbe la I vasca della società provata attualmente sotto inchiesta".

 La scrivente si riserva azioni legali scaturenti dalla predetta affermazione in quanto rese in violazione del costituzionale principio di non colpevolezza sino a che non vi sia una sentenza passata in giudicato. In ogni caso la legittima attività dell'Autorità Giudiziaria, qualora non abbia ad oggetto l'odierno intervento, non riteniamo possa essere di impedimento alla positiva valutazione dell'intervento
- 4. "Il Comune di Furci chiede che venga verificata la compatibilità del progetto in esame rispetto all'attuale piano di gestione rifiuti della Regione Abruzzo, che non prevede la costruzione di nuove discariche, secondo l'ottica di un'economia circolare".
 - Come esplicitato nelle controdeduzioni acquisite con prot. N. 258805 del 20/09/2018 in merito all'osservazione della mancata previsione di Piano per la nuova discarica proposta a firma della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, si controdeduce che: "L'impianto proposto è a carico esclusivo di un soggetto privato, quindi non trova applicazione il Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) che pianifica quanto previsto per la parte pubblica. La discarica è destinata ad accogliere rifiuti speciali non pericolosi, che esulano dalla facoltà programmatoria della Regione. Si precisa che i rifiuti in ingresso alla discarica di progetto proverranno da impianti di trattamento privati e/o da impianti della raccolta differenziata. Si sottolinea che la pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore. Si è fatto riferimento allo stesso P.R.G.R. solo per quanto concerne la normativa in esso applicabile alla proposta progettuale e, nello specifico, per i criteri di localizzazione".







- 5. "Il Comune di Furci chiede di valutare l'impatto ambientale in ragione dell'effetto cumulo generato dall'interferenza del progetto della Cupello Ambiente s.r.l. con il funzionamento del Polo Tecnologico del Civeta attualmente in esercizio. Si rimarca, inoltre, che lungo la Fondovalle Cena, in territorio di Furci, vi è un altro progetto di realizzazione di discarica privata per rifiuti speciali a cui pure il Comune di Furci è contrario anche per il pericoloso effetto cumulo che ne scaturirebbe".
 - Si controdeduce che il progetto presentato ha valutato l'effetto cumulo dell'intervento proposto con il limitrofo Polo tecnologico del Civeta e "si sono analizzati tutti gli aspetti previsti dalla normativa di settore, per valutare le interferenze dell'invaso con l'ambiente circostante e dai risultati acquisiti è scaturita una effettiva compatibilità ambientale dell'opera in progetto" come riportato nelle Conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale.
- 6. "Il Comune di Furci esprime la propria contrarietà anche perché la capacità complessiva dell'impianto (488.750 mc) non può essere esaurita in soli 7 anni e mezzo. In questo modo si autorizzerebbe un impianto che non corrisponde alle esigenze del comprensorio vastese, ma che avrebbe il solo fine di garantire il massimo profitto al privato nel minor tempo possibile, prendendo i rifiuti certamente extra consorzio e, molto probabilmente da fuori regioni (opzione, quest'ultima, per cui il comune di Furci è nettamente contrario).

Il progetto presentato prevede il conferimento di rifiuti regionali ed extra regionali, come riportato nel documento "SCHEDE INTEGRATIVE RIFIUTI" e di cui si riporta di seguito un estratto:

FLUSSO RIFIUTI AUTORIZZATI								
Codici CER autorizzati	The state of the s	ositata nell'anno di erimento	Note					
	t	m ³						
19.12.12	23.000	23.000	scarti e sovvalli da conferitori regionali					
19.12.12	20.000	20.000	scarti e sovvalli da conferitori extra-regionali					
19.05.03	17.000	17.000	Frazione Organica Stabilizzata					
19.06.04	5.000	5.000	Digestato					
19.08.05	4.000 (*)	4.000 (*)	Fanghi palabili da impianti di trattamento acque reflue urbane					
			4					

(*) riferiti a una durata prevista del "bioreattore" pari a 2 anni

Inoltre, nella presentazione relativa al primo punto della richiesta di integrazioni elaborata in sede di Giudizio n. 2950 del 13/09/2018 pubblicata sullo sportello regionale e presentata nella Conferenza dei Servizi Istruttoria del 20/09/2018 alla presenza del Sindaco *pro tempore* di Cupello, la proponente comunica che è disponibile a concordare con il Comune di Cupello il <u>flusso temporale</u> e la <u>territorialità dei rifiuti in ingresso</u>, come riportato di seguito in un estratto:











- 2 Dichiarazione a cura del Consigliere di minoranza del Comune di Cupello Boschetti Roberta allega le osservazioni: Allegato 1 di Risposta Civica:
 - osservazione 1: Nella conferenza dei servizi del 20 settembre 2018, la Cupello Ambiente si impegna a definire, con lo stesso Comune di Cupello, la temporalità ed i quantitativi del conferimento nella nuova discarica di rifiuti provenienti da fuori regione Abruzzo. Ma il Comune di Cupello, per garantire la salubrità del territorio e la salvaguardia della salute dei cittadini non può autorizzare, a nostro avviso, in barba agli accordi di programma e alle normative regionali, maggiori flussi di quelli che sta già subendo destinati al Consorzio Civeta, e che servirebbero a garantire una vita proficua a questa nuova discarica. Rispetto alla temporalità e quantitativi riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale della terza vasca del Civeta gestita dalla stessa che vorrebbe la nuova discarica, si fa presente che c'è un procedimento penale in corso n. 201 /2019- come Misura cautelare sequestro preventivo ex artt. 321 E SEGG. C. P. C. essendo stati accertati conferimenti di rifiuti extra-regionali, in seguito al quale c'è stato l'avvio del procedimento di risoluzione anticipata e revoca della concessione da parte del ex-commissario Gerardini.

L'osservazione in questione appare priva di pregio tecnico e giuridico. Come esplicitato nelle controdeduzioni acquisite con prot. N. 258805 del 20/09/2018 in merito all'osservazione a firma della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, si ribadisce che: "L'impianto proposto è a carico esclusivo di un soggetto privato, quindi non trova applicazione il Piano Regionale dei

CUPELLO ambiente





Rifiuti (P.R.G.R.) che pianifica quanto previsto per la parte pubblica. La discarica è destinata ad accogliere <u>rifiuti speciali non pericolosi</u>, che esulano dalla facoltà programmatoria della Regione. Circa la presenza del procedimento e del sequestro, valga quanto precisato al punto precedente.

- Osservazione 2: La Cupello Ambiente vorrebbe utilizzare come precedente utile alla propria causa, la modifica del PRE avvenuta a favore di un progetto di "nuovo bio-digestore" per la produzione di biometano. Questo impianto è di completamento e valorizzazione dell'economia circolare e va, quindi ad aggiungere un tassello in più rispetto alla mission del Consorzio e rispetto al ciclo dei rifiuti. In quest'ottica si é resa plausibile la modifica del PRE. Il progetto della Cupello Ambiente, invece, essendo di Nuova Discarica, rappresenta un passo indietro rispetto alla visione alle politiche di gestione dei rifiuti che si sta cercando di mettere in atto nella regione Abruzzo. Ed inoltre si pone come Concorrente rispetto al Polo tecnologico del Civeta che serve in nostro territorio. La concorrenzialità sarebbe spietata dal momento in cui la nuova discarica essendo privata non sarebbe soggetta ai regolamenti degli impianti pubblici. Pertanto la sua realizzazione costituirebbe una condanna ed una chiusura anticipata del Consorzio Civeta, ammenoché non si portino in Valle Cena grandissimi quantitativi di rifiuti da fuori regione come, in effetti, calcolato nella proposta di progetto della Cupello Ambiente. In riferimento alla richiesta di variante al P.R.E. poi, si fa notare che gli impianti esistenti dell'attiguo Polo tecnologico Civeta ricadono in un'area classificata tutta come "discarica consortile"; a difesa della quale é posta un'area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale di metri quadri 17.550 circa. Il progetto di nuova discarica della "Cupello ambiente" vorrebbe essere realizzato su una parte di tale area cuscinetto interponendosi tra essa e la discarica consortile e lasciando in questa maniera quest'ultima senza protezione, venendo così a mancare l'assorbimento dell'impatto ambientale.
 - In merito alla richiesta di variante al P.R.E. si evidenzia che la proposta della Ditta prevede la ridefinizione di un'area cuscinetto protezione del Polo tecnologico del CIVETA e della discarica di progetto, mediante la messa a disposizione di aree di sua proprietà limitrofe all'intervento di progetto, della superficie di circa 5ha, allo scopo di ampliare la perimetrazione della "Area vincolata ai fini dell'impatto ambientale della discarica". Anche in tal caso le affermazioni appaiono rese senza un'adeguata conoscenza del progetto
- Osservazione 3: Secondo i calcoli delle emissioni odorigene e le simulazioni presenti nel progetto di "Nuova discarica privata" della Cupello Ambiente" essi si esaurirebbero nell'arco di sei Km a sud-ovest e tre km a nord-est dal centro degli impianti, lasciando pressoché inalterati i centri abitati più prossimi quali i comuni di Cupello e Monteodorisio. Non si spiega come mai nei paesi citati proprio prima del sequestro della terza vasca e per tutto il periodo precedente, ci sono state parecchie segnalazioni circa esalazioni maleodoranti provenienti dal Civeta. Pertanto come si fa a dichiarare che le esalazioni provenienti dalla nuova vasca non arriveranno ai paesi vicini quando queste dovrebbero essere considerate, comunque, in aggiunta a quelle già provenienti dal Polo tecnologico? È chiaro che i calcoli in progetto non

CUPELLO ambiente







tengono in considerazione che la nuova discarica sì inserirebbe in un contesto che già impatta notevolmente su Valle Cena e sul territorio limitrofo.

Si controdeduce che il progetto presentato ha valutato l'effetto cumulo dell'intervento proposto con il limitrofo Polo tecnologico del Civeta. In particolare l'impatto odorigeno dovuto alla realizzazione della discarica di progetto, dallo studio specifico effettuato, può considerarsi contenuto rispetto alla situazione attuale. Questa, come altre affermazioni, appare resa più nella forma dell'"effetto suggestione" che della reale e accertata sussistenza del problema sul piano progettuale.

3 Il rappresentante del Comitato difesa Comprensorio Vastese allega i seguenti documenti:

- Osservazioni da parte del Comitato sulla nuova discarica (allegato 1): Si controdeduce che la discarica di progetto non è per RSU (Rifiuti solidi Urbani), ma una discarica per rifiuti speciali non pericolosi di provenienza non urbana. Il progetto di realizzazione della nuova discarica è pienamente conforme ai requisiti previsti dal D.lgs. 36/2003. L'impiego delle BAT individuate per tali tipologie di impianti dal Ministero dell'Ambiente nelle fasi di progettazione ha consentito la verifica dell'effettivo contenimento dei potenziali impatti derivanti dalla realizzazione ed esercizio della discarica in progetto. La discarica di progetto è un impianto tecnologico progettato per essere dotato dei migliori sistemi per evitare la contaminazione del suolo e delle falde. Infine, il progetto presentato ha valutato l'effetto cumulo dell'intervento proposto con il limitrofo Polo tecnologico del Civeta e "si sono analizzati tutti gli aspetti previsti dalla normativa di settore, per valutare le interferenze dell'invaso con l'ambiente circostante e dai risultati acquisiti è scaturita una effettiva compatibilità ambientale dell'opera in progetto" come riportato nelle Conclusioni dello Studio di Impatto Ambientale.
- Petizione contro la nuova discarica con la copia di circa 2.600 firme dei cittadini (allegato 2).
 Le ragioni che spingono a manifestare tale dissenso sono:
 - 1. Nel comune del vastese esistono già le 3 vasche del Consorzio Pubblico CIVETA, che dovrebbero essere a servizio di quest'ultimo. Infatti per esso e per i rifiuti dell'alto vastese sono state pensate. Dalla stampa, invece, emerge come le vasche stiano riempiendosi di rifiuti provenienti anche da fuori regione, riducendo così gli anni di vita della terza vasca. Tale osservazione non interessa l'intervento in oggetto e appare resa più nella forma dell'"effetto suggestione" che della reale e accertata sussistenza del problema sul piano progettuale..
 - Il CIVETA é stato sempre presentato alla cittadinanza non come una discarica, ma come un impianto di compostaggio che aveva intrinseca capacità di portare ricchezza al territorio.
 - Nulla da commentare e/o controdedurre.
 - Il terreno su cui la Cupello Ambiente vuole costruire la nuova discarica é un terreno limitrofo all'attuale polo impiantistico, destinato ad una fascia cuscinetto, "Area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica".









La Cupello Ambiente Srl in data 14/03/2019 ha inoltrato via pec la proposta di variante urbanistica al Comune di Cupello per la Nuova discarica in progetto. Tale documentazione è stata pubblicata sullo Sportello Ambientale della Regione Abruzzo. Per compensare la variazione introdotta, la Ditta ha messo a disposizione delle aree di sua proprietà limitrofe all'intervento di progetto, della superficie di circa 5 ha, allo scopo di ampliare la perimetrazione della "Area vincolata ai fini dell'impatto ambientale della discarica".

- L'impianto in questione non è previsto dal Piano regionale dei Rifiuti. Come già esplicitato nelle controdeduzioni acquisite con prot. N. 258805 del 20/09/2018 in merito all'osservazione della mancata previsione di Piano per la nuova discarica proposta a firma della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, si controdeduce che: "L'impianto proposto è a carico esclusivo di un soggetto privato, quindi non trova applicazione il Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) che pianifica quanto previsto per la parte pubblica. La discarica è destinata ad accogliere rifiuti speciali non pericolosi, che esulano dalla facoltà programmatoria della Regione. Si precisa che i rifiuti in ingresso alla discarica di progetto proverranno da impianti di trattamento privati e/o da impianti della raccolta differenziata. Si sottolinea che la pianificazione per i rifiuti speciali non individua singolarmente gli impianti necessari, non essendo consentito definire vincoli territoriali ad una attività il cui onere ricade interamente sul produttore. Si è fatto riferimento allo stesso P.R.G.R. solo per quanto concerne la normativa in esso applicabile alla proposta progettuale e, nello specifico, per i criteri di localizzazione".
- 5. Si aggiungono questioni non secondarie come quelle relative alla tutela dell'ambiente idrico, in particolare del Torrente Cena, già oggi classificato dall'Arta in stato ambientale "cattivo".

Come già esplicitato nelle controdeduzioni acquisite con prot. N. 258805 del 20/09/2018 in merito all'osservazione dello stato del Torrente Cena a firma della Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS, si controdeduce che: "Per poter esprimere un giudizio obiettivo sulla qualità di un corpo idrico, nella fattispecie il torrente Cena, occorre leggere con attenzione tutti i dati ad esso afferenti e specificati nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente e monitoraggio dei corpi idrici della Regione Abruzzo svolto nel 2015. Dal suddetto Rapporto, dove sono riportati i risultati delle componenti indagate per la definizione dello Stato Ecologico e Chimico riferiti al torrente Cena e rilevati presso la stazione di monitoraggio R1314CE1, località Cupello – a valle della discarica CIVETA, si evince che, a fronte di uno stato chimico buono, il monitoraggio ha evidenziato un cattivo stato ecologico del corpo idrico, specificando che ciò è dovuto al carattere torrentizio del Cena (non permanente) che, non garantendo il flusso minimo vitale, fa sì che la sua struttura ecologica, legata alla presenza permanente dell'acqua, abbia una scarsa valenza; tant'è che si propone per il prossimo monitoraggio 2016/2020 di tipizzare il corpo idrico come "Temporaneo", ai sensi del D.M. 131/08, nel Piano di Tutela delle

Email: cupelloambiente@gmail.com

PEC: cupelloambiente@pec.it







Acque. In definitiva, lo stato del torrente Cena è dovuto esclusivamente al carattere torrentizio dello stesso che si ripercuote negativamente sulla sua struttura ecologica; mentre, come già detto, lo stato chimico del Cena è da considerarsi buono. Si precisa altresì, a pag. 54-55 della Vinca e a pag. 264 del SIA, che in progetto sono previsti presidi ambientali destinati alla gestione delle acque meteoriche, coerentemente con la normativa nazionale e la LR 31/2010 e smi". Infine il Servizio Gestione e Qualità delle Acque ha rilasciato parere FAVOREVOLE con prescrizione relativo agli scarichi idrici con nota prot.n. RA258147 del 19/09/2018.

- 6. Un'altra questione concerne i cattivi odori e le pesanti emissioni in atmosfera di sostanze anche molto pericolose come l'idrogeno solforato. Emissioni a cui negli ultimi mesi si sono aggiunte quelle dovute a incendi cosiddetti accidentali, ma che hanno suscitato dubbi e richieste di chiarimenti anche da diversi sindaci dell'alto vastese.
 Si controdeduce che il progetto presentato ha valutato l'effetto cumulo dell'intervento proposto con il limitrofo Polo tecnologico del Civeta. In particolare l'impatto odorigeno dovuto alla realizzazione della discarica di progetto, dallo studio specifico effettuato, può considerarsi contenuto rispetto alla situazione attuale.
- 7. La strategia europea sulla gestione dei rifiuti pone le discariche tra le ultime opzioni (già nel preambolo della direttiva europea 98/2008 si stabilisce che "la priorità principale della gestione dei rifiuti dovrebbe essere la prevenzione ed il riutilizzo e il riciclaggio di materiali") e i plurimi progetti che insistono sullo stesso territorio, a partire dalla proposta di discarica a Furci, determinano un inaccettabile effetto cumulo.

Conclusioni. Le dichiarazioni rese, da considerarsi inammissibili per i motivi indicati in premessa, evidenziano una scarsa conoscenza del progetto e delle regole che governano il sistema della gestione dei rifiuti, nonché delle apodittiche affermazioni qualunquiste prive del benché minimo fondamento tecnico e giuridico. Pur volendo rispettare l'opinione di ogni singolo cittadino di quel territorio, si rammenta che i diritti della collettività, garantiti costituzionalmente, devono essere adeguatamente bilanciati con la libertà di iniziativa economica privata come quella proposta dalla scrivente, che ha certamente tenuto conto di tutti i parametri normativi, tecnici e ambientali richiesti da simili iniziative.

Relativamente, poi, al parere ed ai motivi ostativi espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis, della Legge 241/90 e s.m.i., si fa osservare quanto segue:

In ordine alla prima considerazione del CCR-VIA secondo la quale, ai sensi del disposto dell'art. 179 D. Lgs n. 152/2006, nella gerarchia che attiene la gestione dei rifiuti, lo smaltimento in discarica costituisce l'ultima opzione in ordine di priorità, occorre qualche ulteriore precisazione. La Regione si è limitata alla lettura del primo comma del disposto di cui all'articolo di riferimento, senza tenere in considerazione le ulteriori indicazioni fornite dalla stessa norma. Al comma 2 il legislatore puntualizza che tale gerarchia stabilisce un ordine di priorità che assurge alla migliore opzione ambientale, e che nel rispetto della stessa devono essere adottate tutte le misure che si configurano come necessarie ai fini della resa del miglior risultato complessivo.

CUPELLO ambiente







La norma poi, al comma 3, si cala nella realtà dei fatti, specificando che con riferimento ai singoli flussi è consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità indicato. Ogni scelta relativa alle soluzioni da adottare per la gestione dei rifiuti deve necessariamente basarsi sulla conoscenza del contesto di riferimento, nonché sugli obiettivi che si intendono perseguire in quel determinato territorio. La movimentazione di rifiuti speciali negli ultimi anni sta uscendo dalle logiche di "convenienza e opportunità" e mercato, per rispondere sempre più, come nel caso di gran parte dei rifiuti urbani, a situazioni di carenza impiantistica nazionale (peraltro con stoccaggi allo stremo). Peraltro la carenza o mancanza cronica di impianti di trattamento favorisce invece le attività illegali e gli smaltimenti abusivi e genera meccanismi di intermediazione opachi e spesso inefficienti, con un aumento ingiustificato dei costi per i produttori dei rifiuti e con negative ricadute per l'economia reale. Tale circostanza si è verificata nel territorio dell'Alto Vastese, caratterizzato negli ultimi tempi, da una emergenza rifiuti anche, e soprattutto, a causa della sproporzione registrata tra il flusso di rifiuti e la capacità di recepimento degli impianti di discarica ivi collocati. Non v'è dubbio alcuno che in relazione al primo considerando la Regione sia stata sbrigativa nel soffermarsi solo sul dettato legislativo senza calarlo ulteriormente nel contesto territoriale di riferimento.

- La seconda considerazione che ha indotto il Comitato CCR-VIA ad esprimere parere negativo riguarda l'assunto di cui all'art. 177 D. Lgs 152/2006 che, qualificando la gestione dei rifiuti attività di pubblico interesse, conferisce alle amministrazioni pubbliche poteri e funzioni per l'adozione di ogni opportuna azione volta al conseguimento degli obiettivi fissati in materia dalla legislazione di riferimento. Si legge espressamente nel giudizio n. 3064 dell'11.07.2019 che, a tal fine, obiettivo precipuo è garantire il rispetto tassativo della gerarchia nel trattamento dei rifiuti, ritenendo il ricorso alla discarica una potenziale contaminazione per l'ambiente e una scarsa valorizzazione del rifiuto nell'ambito della c.d. economia circolare che mira ad allungare il più possibile il ciclo di vita di un prodotto o di un materiale. Anche in questa ulteriore considerazione si tiene poco conto della situazione attuale riferita all'ambito territoriale in cui si inserisce la domanda di apertura di una nuova discarica per rifiuti speciali non pericolosi presentata dalla Cupello Ambiente s.r.l. Quanto sopra detto può essere speso anche per la contestazione di questa seconda ed ulteriore considerazione del Comitato CCR-VIA, atteso che seppur nella gestione dei rifiuti lo smaltimento in discarica è considerato di fatto un'ipotesi residuale, è altrettanto vero che se ad oggi nei territori dell'Alto Vastese si configura l'esigenza di un nuovo impianto di smaltimento vuol dire che qualcosa nella logica, nonché nella pratica, del riciclo del rifiuto non ha funzionato secondo le aspettative. L'ipotesi residuale dello smaltimento in discarica si impone, oggi, come necessaria in considerazione dell'inadeguata operatività delle prioritarie fasi gerarchiche della prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclo e recupero di energia, nell'ottica di ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente. Sia sufficiente evidenziare che l'impatto dell'impianto della Cupello Ambiente s.r.l. è definibile in forma modulare, ovvero l'intera capacità dello stesso non equivale ad un'immediata possibilità ed effettiva utilizzabilità in termini volumetrici, con ciò riducendo notevolmente l'impatto ambientale sul territorio e consentendo, qualora le esigenze del territorio e/o della politica nazionale, regionale e locale in materia di rifiuti chiedessero una modifica, lo sfruttamento dei volumi non utilizzati per iniziative diverse e compatibili con le nuove esigenze in materia di rifiuti.
- Come terza considerazione, la Regione motiva il preavviso di rigetto della richiesta autorizzazione da parte della
 Cupello Ambiente s.r.l., sulla base dell'inadeguata motivazione in ordine ai benefici che il proposto progetto









avrebbe arrecato sul piano ambientale, sociale ed economico per il territorio a fronte dell'inserimento di un ulteriore detrattore ambientale. Non v'è dubbio alcuno che i benefici indicati dalla società proponente siano collegati alla previsione di una rete integrata ed adeguata di impianti che permetta il recupero e lo smaltimento dei rifiuti limitando la necessità di movimentazione, tenuto anche conto delle possibilità offerte dai contesti geografici limitrofi. Per i rifiuti speciali non pericolosi vige, infatti, il principio dell'autosufficienza di ciascun ambito territoriale, intesa come capacità che ogni comunità sia in grado di farsi carico delle problematiche ambientali derivanti dalle attività che essa stessa pone in essere nonché a contenere i rischi ambientali connessi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. L'autosufficienza rende possibile la determinazione della potenzialità teorica degli impianti di smaltimento necessari a far fronte alla domanda nell'ambito stesso e nel periodo considerato. Già da tale assunto, unitamente agli altri benefici evidenziati nel progetto, ne deriverebbe con la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, il raggiungimento di una soglia maggiore di autosufficienza del territorio nell'attività di discarica cui potrebbero beneficiare anche i territori limitrofi. Il raggiungimento di un livello ulteriore di smaltimento, rispetto a quello oggi esistente, non più capiente del flusso attuale di rifiuti, comporterebbe inevitabili benefici economici al territorio interessato, con sviluppo di una più ampia attività di pianificazione volta a coinvolgere ulteriori Comuni.

- In merito al fatto che l'area è già estremamente gravata dal punto di vista ambientale si fa presente che per il
 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti tale circostanza (localizzazione su aree già interessate dalla presenza di impianti) rappresenta un <u>fattore di opportunità localizzativa</u>.
- In merito alle criticità ambientali riscontrate nel corso dei controlli AIA relativamente al polo limitrofo, si evidenzia che il suddetto polo è del consorzio CIVETA, operatore pubblico e non è da confondere con la presente iniziativa della Cupello Ambiente srl, diversa e di tipo privato.
- In riferimento all'esito del monitoraggio ante-operam della qualità dell'aria si precisa che tale esito descrive la concentrazione di odori in un preciso lasso temporale ed i dati risultanti tengono conto di sorgenti non note che non sono state considerate nei dati di input della modellizzazione. Infatti, nella modellizzazione dell'effetto cumulo sono state considerate le sorgenti esistenti (impianto di discarica ed impianto di trattamento rifiuti putrescibili) e di progetto (impianto di produzione di bio-metano della Ladurner) del limitrofo consorzio CIVETA. Infine, i dati restituiti dalla modellizzazione sono espressi in 98° percentili. Pertanto, i dati risultanti dalla modellizzazione e le concentrazioni misurate durante la campagna di monitoraggio delle concentrazioni odorigene non sono comparabili. Tutto ciò era stato fatto presente nell'incontro tecnico con il personale ARTA del 12/10/2018, al momento della definizione delle modalità di svolgimento della campagna di monitoraggio degli odori ante-operam. In particolare si era rilevata l'impossibilità di soddisfare la richiesta pervenuta in sede di CCR-VIA di sovrapporre i contributi derivanti da output di modelli ed indagini puntuali. La ditta si era resa disponibile ad effettuare considerazioni in base ai risultati restituiti dai modelli e agli esiti della campagna. Ad ogni modo, come riportato nelle integrazioni consegnate a marzo 2019, "essendo i dati modellizzati nello stato di progetto dello stesso ordine di grandezza dello stato di fatto, si può affermare quindi che la discarica di progetto impatti limitatamente sulla diffusione di odore caratteristica della zona attualmente verificata con i monitoraggi".





- In merito al fatto che "gli approfondimenti degli studi idrogeologici non forniscono elementi esaustivi che dimostrino l'assenza di falda nonché il franco di tre metri dal piano d'imposta dei rifiuti rispetto alla massima escursione della stessa", come già puntualizzato nella relazione geologica, <u>si ritiene di aver dimostrato la non presenza di falde</u>. Le locali infiltrazioni all'interno dei piezometri non sono imputabili alla presenza di falda; anche in considerazione della definizione di falda ai sensi dell'art. 54 lett. p) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. La scrivente società, tuttavia, al solo fine di soddisfare eventuali ulteriori esigenze della collettività si dichiara disponibile a installare nuovi piezometri a profondità di mt. 50,00, lato monte idrogeologico, in modo che la quota assoluta della base del piezometro (mt. 182,00) risulti inferiore alla quota del fondo dello scavo prevista in progetto (mt. 184,00) nonché ad eseguire il monitoraggio in contraddittorio con l'ARTA, per un periodo significativo, nel rispetto delle linee guida.
- Il progetto prevede lo smaltimento in discarica dei codici 19.06.04 e 19.08.05 limitatamente ad un settore di discarica che verrà utilizzato come <u>bioreattore</u>. Tale scelta riprende il progetto Bio.Lea.R. (Biogas Leachate Recovery), cofinanziato dal programma LIFE+ della Commissione Europea e realizzato da Gaia SpA con il Politecnico di Torino che sperimenta la gestione non convenzionale di una discarica di Cerro Tanaro (AT), funzionando come bioreattore. La scelta di destinare un settore della vasca di progetto a bioreattore nasce dalla disponibilità di voler sperimentare una nuova tecnologica (Discarica Bioreattore) che accelera la biodegradazione della componente organica presente nei rifiuti della discarica. In tal mondo si vorrebbero ottenere i seguenti risultati per il periodo successivo alla gestione della discarica:
 - o stabilizzare velocemente la frazione biodegradabile;
 - o aumentare la produzione di biogas nei primi anni successivi alla chiusura della discarica;
 - elevare la qualità del biogas prodotto per una successiva produzione di energia in modo più efficiente.

I benefici ottenuti potrebbero essere molteplici con l'utilizzo di tale tecnologia:

- le emissioni in atmosfera sarebbero ridotte;
- la discarica potrebbe essere stabilizzata più velocemente;
- riduzione del costo di gestione per via della diminuzione del periodo di post gestione della discarica;
- aumento dei ricavi grazie all'incremento dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dal biogas.
- In merito al fatto che parte dell'impianto ricade in area a pericolosità elevata per il PAI, si evince che il parere
 è superficiale nella effettiva valutazione e conoscenza dell'area di progetto.
 - Come riportato di seguito, nonché come illustrato nel punto 5 delle Integrazioni al giudizio 2950 del 13/09/2018, dalla sovrapposizione della perimetrazione PAI ed il progetto in esame (v. fig. n.1), si evince che l'intera area oggetto di invaso (scavo per realizzazione vasca) è TOTALMENTE esterna alla perimetrazione P2 (colore giallo).















Fig. 1 -Stralcio planimetria di sovrapposizione perimetrazione PAI – planimetria di progetto.

L'unica area ricadente nella P2 è di mq. 600,00 (1% dell'intera area) ma non può essere considerata a fini progettuali in quanto area pertinenziale del progetto esclusa dallo scavo della vasca, adibita alla realizzazione di "canale di guardia e parte della pista perimetrale in misto stabilizzato", ossia una stradina di servizio.

Si evidenzia che la progettazione ha tenuto conto della perimetrazione del Piano Stralcio di Bacino (PAI), escludendo volutamente l'area di discarica dalla perimetrazione P2 (pericolosità elevata) al fine di non incorrere alle restrizioni di cui all'Art. 17 delle NTA del PAI. Come illustrato nel punto 5 delle Integrazioni al giudizio 2950 del 13/09/2018, dalla sovrapposizione della perimetrazione PAI ed il progetto in esame, l'<u>intera area oggetto di invaso</u> (scavo per realizzazione vasca) <u>è esterna alla perimetrazione P2</u> (colore giallo); mentre una porzione di circa mq. 600 (1% dell'area di progetto) interessa un'area pertinenziale <u>esterna alla vasca</u>. La "limitata" e "circoscritta" porzione ricadente nella perimetrazione P2 del PAI non può essere escludente rispetto al PRGR, infatti:





- o Il processo geomorfologico che ha determinato la perimetrazione P2 si riferisce a "deformazioni superficiali lente" (fonte PAI, Carta Geomorfologica), per tali processi è stato previsto l'art. 17 bis, che prevede in casi come quello in esame (area marginale rispetto all'intero processo geomorfologico e spessore inferiore a mt. 3.0), la <u>declassificazione a pericolosità P1</u>, attraverso la procedura di cui all'art. 24, comma 4 lett. c;
- Al di là della summenzionata procedura di classificazione a P1, va precisato che la progettazione, nel rispetto della normativa vigente (NTA del PAI) ha volutamente <u>escluso opere strutturali</u> (vasche, edifici, strutture tecnologiche, ecc.) nella "piccola" area pertinenziale ricadente nella pericolosità P2, in essa sono stati previsti <u>interventi compatibili con la Normativa PAI: stradina in ghiaia di servizio, regimazione delle acque.</u>

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e fatto osservare, si invitano le LL.SS. a modificare e/o annullare il parere espresso, anche mediante nuova convocazione delle parti, in accoglimento delle osservazioni innanzi esposte.

Distinti saluti.

Cupello Ambiente s.r.l.

Cupello Ambiente s.r.l.

AMBIENTE SRI

Amministratore Unico
Sangro Servizi S.r.l.









Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato			
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0270958/19	30/09/2019	PEC	Mittente: CUPELLOAMBIENTE@PEC.IT				
Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006). CODICE PRATICA: 18/141742. OSSERVAZIONI AL PARERE DI PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 BIS DELLA L.241/90 E S.M.I. DI CUI AL GIUDIZIO N. 3064 DEL 11/07/2019.										
Impronta:	6ECD1ED7B3062E651FE29DB1D579EE579572F1A6BCE6B6DEBE198730682B87AB									